Firmato digitalmente da
CLAUDIA CARADONNA
CN = CARADONNA CLAUDIA
C = IT

Avv. Claudia Caradonna
Via Aurelio Costanzo n. 9 - 90144 Palermo
Tel.Fax. 091/8773736
avv.claudiacaradonna@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO, CON DOMANDA CAUTELARE

Per il Sig. ***OMISSIS*** rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0918773736), con domicilio digitale eletto al surriferito indirizzo pec, giusta procura in calce al presente atto;

CONTRO

-il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*,rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamentipsico-fisici**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati che saranno individuati all'esito dell'istanza di accesso agli atti presentata all'Amministrazione in data 24 aprile 2023

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del decreto del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il

14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 409235/2-11 del 2 marzo 2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "*INIDONEO*" al *"Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale*" in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato ***OMISSIS*** poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi "***OMISSIS***";

- della relazione di visita psichiatrica datata 2 marzo 2023 redatta dal medico dell'Ufficio Sanitario del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nei confronti dell'aspirante Sig. ***OMISSIS*** nella parte in cui attribuisce il coefficiente 2 nell'apparato ***OMISSIS***;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem,* del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare"* nella parte in cui attribuisce un coefficiente ***OMISSIS*** agli "***OMISSIS***;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem,* dell'art. 10, comma 1, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "*L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante*

pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati", nonché dell'art. 10, comma 6, lett b punto 3) del bando di concorso nella parte in cui dispone che "*saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere";*

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "*il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali";*
- ove occorra e per quanto di ragione, delle "*Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale*" pubblicate nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

Si premette

IN FATTO

1. Con bando del 10.07.2021, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri (doc. 1), poi modificato con decreto del 6 agosto 2022 (doc. 2). L'odierno ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per i posti di cui all'**art. 1, comma 1, lett. b)** del bando di concorso, riservati ai c.d. "**civili**" ovverosia "*ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età*".

La procedura di selezione prevede, in sequenza, una prova scritta, successive prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneità psicofisica, accertamenti attitudinali e, infine, la valutazione dei titoli.

L'odierno ricorrente ha partecipato al concorso superando agevolmente la prova scritta con il punteggio di 61/100 (doc. 3), e, con punteggio incrementale, le prove di efficienza fisica tenutesi il 30 gennaio 2023 (doc. 4).

2. Il sig. ***OMISSIS*** è stato, quindi, convocato per il **2 marzo 2023**, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, al fine di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici.

All'esito di tali accertamenti, il ricorrente è stato giudicato "*inidoneo*", con profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto "*ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato* ***OMISSIS*** *poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi:* ***OMISSIS****"* (doc. 5).

Si è trattato dell'unica anomalia riscontrata, giacché il profilo sanitario è stato considerato idoneo per tutte le altre caratteristiche fisiche.

3. Sicché il sig. ***OMISSIS*** ha proposto domanda di accesso agli atti della Commissione, al fine di visionare i verbali contenenti l'esito dei test ed i giudizi alla base del provvedimento di inidoneità (doc. 6).

Ebbene, dall'esame degli atti concorsuali, è emerso che la motivazione indicata nel provvedimento di inidoneità si è limitata a recepire apoditticamente il giudizio diagnostico risultante dalla visita *OMISSIS* del medico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 2 marzo 2023 (doc. 7).

Tale motivazione, infatti, oltre che essere superficiale non è per nulla attinente alla personalità del ricorrente.

4. A riprova di ciò si evidenzia che il sig. ***OMISSIS***, dopo essere stato ingiustamente escluso dal concorso *de quo*, si è sottoposto alle seguenti visite mediche:

a) in data **3 aprile 2023**, a ***OMISSIS***, in esito ai quali è stato accertato che "***OMISSIS.****"* (doc. 8);

b) in data **6 aprile 2023** a **visita *OMISSIS*,** in esito alla quale è stato accertato quanto segue "***OMISSIS***" (doc. 9);

c) in data **17 aprile 2023** al ***OMISSIS*** presso lo studio della dott.ssa ***OMISSIS*** in esito alla quale è stata rilasciata apposita ***OMISSIS*** accertante che "***OMISSIS****"* (doc. 10);

d) in data **20 aprile 2023 a valutazione *OMISSIS* presso *OMISSIS*** in esito alla quale è stato accertato quanto segue "***OMISSIS***" (doc. 11).

Infine, si segnala che il sig. ***OMISSIS*** non ha mai sofferto di ***OMISSIS*** come da dichiarazione rilasciata in data 2 marzo 2023 (doc. 12).

5. Non si comprende, dunque, come - in sede di accertamenti psico-fisici - sia stato attribuito al sig. ***OMISSIS*** il coefficiente 2 nell'apparato ***OMISSIS***.

6. Come è noto, infatti, tale coefficiente impedisce il raggiungimento dell'idoneità e viene attribuito nei casi in cui vi siano "***OMISSIS***", come stabilito dalla "*Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*" di cui al D.M. 4 giugno 2014 (doc. 13).

Elementi che, però, come dimostrato, non sono presenti nel caso di specie!

L'errore di diagnosi ha, dunque, certamente minato l'attendibilità del risultato finale, determinando un giudizio di inidoneità e la conseguente esclusione del ricorrente.

Il provvedimento impugnato è illegittimo e pertanto il sig. ***OMISSIS*** è costretto a proporre il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi

IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 4 GIUGNO 2014 – ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DEL PROFILO PSICO-FISICO INDICATO NELL'ART. 10 DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

7. Innanzitutto, il giudizio di inidoneità oggi impugnato è affetto da palese vizio di legittimità per assoluta **carenza di motivazione.**

Ed invero, come anticipato in punto di fatto, la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha ritenuto il ricorrente "*inidoneo*" con profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto "*ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato OMISSIS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: OMISSIS*".

Ebbene, il bando di concorso all'art. 10 ("*accertamenti psico-fisici*") comma 1, ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica rimanda alle modalità previste dagli articoli 580 e 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dal D.M. 4 giugno 2014 nonché alle modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Anna dei Carabinieri; precisando al successivo comma 6, lett. b), punto 3 che "*saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti* da *tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere*".

8. Il predetto D.M. 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa, dunque, prevede nello specifico che "*I coefficienti 1 o 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somatofunzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare. I coefficienti 1 e 2 delineano, pertanto, un profilo sanitario, inquadrabile nella fascia A, che individua il grado di validità richiesto, in generale, per l'arruolamento volontario, fatti salvi gli specifici requisiti e le eventuali deroghe indicati da ogni Forza armata*".

Ed ancora: "*il coefficiente «2» può essere attribuito anche in presenza di disturbi funzionali lievi che, a giudizio dell'organo sanitario, non hanno alcuna incidenza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare*".

Di conseguenza, considerato che entrambi i coefficienti indicano l'insussistenza di patologie o alterazioni patologiche rilevanti, il giudizio di inidoneità fondato su tale coefficiente è manifestamente illegittimo e sproporzionato.

9. Ma ancor più illegittima è indubbiamente la deroga alla regola generale dei coefficienti prevista dalle Forze armate dei Carabinieri nel bando di concorso in oggetto.

Ed invero, il bando di concorso non specifica in presenza di quali disturbi funzionali debba essere assegnato il coefficiente 2 escludente né per quali ragioni i disturbi non rilevanti impediscono il reclutamento del candidato.

Di conseguenza, **il possesso del coefficiente 1 per la "*OMISSIS* " dei candidati risulta essere manifestamente illogico e immotivato oltre che eccessivamente restrittivo!**

10. Ed invero, anche nella denegata ipotesi in cui si intendesse considerare legittimo e necessario il coefficiente 1 per l'accertamento psichico degli aspiranti carabinieri, non sarebbe comunque comprensibile sulla base di quali presupposti o determinazioni la Commissione per gli accertamenti psico-fisici abbia assegnato al sig. *OMISSIS* il coefficiente 2 (con conseguente idoneità) in relazione al profilo psicofisico.

Il giudizio impugnato, infatti, si rivela viziato *sub specie* di **difetto di motivazione e di istruttoria.**

In particolare, **non è dato comprendere quale sia il deficit *OMISSIS* del ricorrente ovvero quali siano le patologie funzionali rilevanti da cui il sig. *OMISSIS* sarebbe affetto.**

11. Pur non volendo scavalcare la discrezionalità della commissione, sotto il profilo motivazionale, preme rilevare come questa debba essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte dell'Amministrazione (Cons. St., sez IV, 19.10.2004 n. 6713).

Il provvedimento impugnato, al contrario, nulla specifica in ordine ai presupposti di fatto, alle indicazioni giuridiche né alle valutazioni effettuate dalla Commissione e necessarie per verificare la ritualità e la logicità del giudizio.

Peraltro, considerato che - a causa del provvedimento impugnato - all'odierno ricorrente è precluso partecipare alle ulteriori fasi concorsuali, l'obbligo di motivazione avrebbe dovuto essere ancor più stringente.

12. Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, "*i provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono*

negativamente sulle situazioni soggettive, ***debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'iter logico seguito per la loro adozione****, allo scopo di far conoscere al terzo interessato il ragionamento seguito dando certezza dei motivi della scelta soluzione"* (cfr. Cons. St., sez. IV, 29.1.1998 n. 102).

Il provvedimento, pertanto, è da ritenersi illegittimo qualora – come nel caso in esame - sia "*carente di motivazione, sotto il profilo della mancata adesione della fattispecie esaminata ai parametri normativi, che della motivazione sono uno degli elementi obbligati ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in specie per gli atti espressione di discrezionalità tecnica, come è quello impugnato*" (cfr. Tar Lazio, Sez. I Quater, 8 agosto 2019, n. 10436; Tar Lazio, sez. I Quater, 4 giugno 2010, n. 15341; idem, 5 febbraio 2018, n. 1449; idem, 27 luglio 2018, n.8499).

Diversamente opinando, le norme regolamentari poste a sostegno dei giudizi di inidoneità si rivelerebbero illegittime per incompatibilità con i parametri costituzionali dell'imparzialità, ragionevolezza ed equanimità dell'azione amministrativa, ex art. 3 e 97 Cost., e gli atti impugnati risulterebbero viziati per invalidità derivate.

13. In definitiva, se appare condivisibile la necessità di scegliere, con rigorosi criteri di idoneità, gli aspiranti allievi carabinieri e dunque la necessità di fugare ogni dubbio in ordine alla presenza, in capo all'aspirante, di patologie psichiche, non v'è parimenti dubbio che le disposizioni regolamentari devono sempre e comunque rispettare gli indicati principi costituzionali ex art. 3 e 97 della Costituzione.

Alla luce delle precedenti considerazioni, appare evidente che il provvedimento di inidoneità motivato "genericamente" con il solo riferimento alle cc.dd. "*OMISSIS"* non reca una giustificazione precisa ed appropriata, ed in quanto tale non è sufficiente a soddisfare il necessario onere motivazionale.

14. Ad ulteriore conferma di quanto sino ad ora affermato, si segnala come, **per consolidata giurisprudenza, nei casi analoghi al presente inerenti l'esclusione per *OMISSIS* dal concorso per allievi carabinieri in ferma quadriennale** sia stata **accolta la domanda cautelare e disposta una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno della predetta condizione**

(Tar Lazio, Sez. I Bis, 14 luglio 2022, n. 9894; Tar Lazio, Sez. I Bis, 13 luglio 2021, n. 8345; Tar Lazio, Sez. I Bis, 27 gennaio 2020, n. 1106; Tar Lazio, Sez. I Bis, 4 dicembre 2019, n. 13857; Tar Lazio, Sez. I Bis, 18 ottobre 2021, n. 10629 e n. 10630; Tar Lazio, Sez. I Bis, 15 luglio 2021, n. 8477; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 2782 del 13 maggio 2021; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 2763 del 12 maggio 2021; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreti nn. 5523 e 5524 del 23 agosto 2019; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 5274 del 2 agosto 2019; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 4996 del 20 luglio 2019; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 4994 del 20 luglio 2019; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 3777 del 10 giugno 2019; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 3033 del 27 maggio 2019; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 6843 del 13 novembre 2018).

II. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E INFONDATEZZA DEL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ ESPRESSO DALLA COMMISSIONE - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPOSTI DI FATTO, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DEL GIUDIZIO - MANCATA CORRISPONDENZA DEI TEST SOMMINISTRATI RISPETTO AL GIUDIZIO FINALE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA - ECCESSO DI POTERE PER INCONGRUITÀ E MANIFESTA INGIUSTIZIA - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI VALUTAZIONI OPERATE NELL'AMBITO DI ANALOGO CONCORSO - ILLOGICITÀ MANIFESTA.

15. L'Amministrazione intimata ha adottato nei confronti dell'odierno ricorrente un giudizio di non idoneità drasticamente ed inutilmente afflittivo, in palese assenza dei presupposti di fatto assunti ad oggetto della valutazione, nonché manifestamente illogico ed incongruente nelle conclusioni e pertanto **viziato da eccesso di potere, travisamento dei fatti e da contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.**

Tale giudizio, infatti, è fondato esclusivamente su **ragioni sintetiche ed evidentemente pretestuose** in quanto **per nulla coincidenti con l'effettiva personalità del ricorrente** emergendo *prima facie* aspetti di illogicità e contraddittorietà.

Ed invero, le ragioni sulle quali si fonda il giudizio di non idoneità non corrispondono affatto ai tratti propri della personalità del ricorrente, così come

accertato in occasione dei numerosi accertamenti *OMISSIS* ai quali si è sottoposto il sig. *OMISSIS*, i quali hanno messo tutti in evidenza le **palesi anomalie del giudizio di inidoneità ricevuto dall'odierno ricorrente in sede concorsuale.**

Specificamente, si riscontra **una situazione radicalmente diversa in fatto** rispetto a quanto indicato nel **giudizio diagnostico** del 02.03.2023 reso dal medico dell'Ufficio Sanitario del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (doc. 7).

16. Ed invero, all'esito delle visite psichiatriche alla quali si è sottoposto il sig. *OMISSIS* presso le Strutture Sanitarie Pubbliche è emerso quanto segue:

OMISSIS "*OMISSIS*" (doc. 8).

OMISSIS (doc. 9).

OMISSIS.” (doc. 10).

OMISSIS

17. È evidente, dunque, il contrasto tra la valutazione effettuata presso le Strutture Sanitarie Pubbliche e **quanto certificato dal medico dell'ufficio Sanitario dell'Arma dei Carabinieri.**

L'esito della visita medica, dunque, non fa che evidenziare la possibilità che alla base del provvedimento di inidoneità vi sia un errore di valutazione, peraltro reso evidente dalla immotivazione ed illogicità dello stesso.

In tal senso si pone anche il Consiglio di Stato il quale su un caso analogo, ha condiviso le ragioni dell'appellante considerato che "*l'appellante ha prospettato* ***la sussistenza di un parere clinico di senso contrario a quello reso dall'Amministrazione reso in un coevo torno di tempo"*** **(vedi, tra tante, Cons. St., Sez. IV. ord. n. 4814 del 21.10.2014).**

L'orientamento del Supremo Consesso è, infatti, volto a valorizzare i dubbi sull'attendibilità e validità delle valutazioni concorsuali sulla base dei rilievi critici degli specialisti privatamente consultati dai ricorrenti, sicché ciò ha portato la giurisprudenza amministrativa ad orientarsi nel senso di disporre delle verificazioni volte a stabilire la congruità dell'inquadramento nel *OMISSIS* degli interessati (vedi, ad es. Tar Lazio, Sez. I Bis, nn. 5523 e 5524 del 23 agosto 2019; Tar Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2020, n. 7670, T.A.R. Lazio Sez I Bis ord. n. 5115/2017; cfr. Tar Lazio, Sez. I Bis, ord. n. 1834/2018).

18. In particolare, seppur in linea di principio **le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici** di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa, d'altra parte, **la giurisprudenza amministrativa prevalente** ritiene che le stesse **non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto.**

A tal proposito codesta Ecc.ma Sezione, con delle recenti pronunce, ha chiarito che ***"le censure proposte con il ricorso, assistite da elementi di prova, ravvisati nella certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, hanno reso necessario un approfondimento istruttorio. Trattandosi di un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è precluso al giudice amministrativo verificarne la correttezza, atteso che la verificazione disposta nella fase istruttoria non esorbita dai limiti del giudizio di legittimità, consentendo, mediante il controllo sulla correttezza delle regole***

tecniche seguite dalla commissione esaminatrice, di far emergere l'errore di fatto consistente nel travisamento della condizione di salute psico-fisica dell'interessato. *L'accertamento successivo alla selezione concorsuale* ***non viola i principi della par condicio e del tempus regit actum. La condizione di salute psichica è oggettivamente verificabile anche con un accertamento a posteriori****, non potendo mutare significativamente nel breve tempo. Neppure si può ritenere che un soggetto mentalmente disturbato possa dissimulare la propria condizione di disagio psichico nel corso di una visita clinica eseguita da specialisti in medicina neurologica e psichiatrica"* **(Tar Lazio, Sez. I Quater, 31 maggio 2019, nn. 7054 e 7056; cfr. Tar Lazio, Sez. I Quater,26 aprile 2019, nn. 5267 e 5259; Tar Lazio, Se. I Quater, 13 giugno 2018, n. 6600).**

Pertanto, anche alla luce delle risultanze della visita psichiatrica, il giudizio della Commissione risulta palesemente contraddittorio ed incongruo, oltre che fuorviato poiché perviene a conclusioni ultronee rispetto a quelle emergenti dall'istruttoria e dalle dichiarazioni rese dal candidato.

19. Quanto sopra, dunque, è sufficiente *ex se* a determinare l'illegittimità del giudizio impugnato ed a giustificare la richiesta di riesame della posizione del ricorrente da parte di un soggetto terzo con una nuova e più attenta valutazione delle sue capacità psico-fisiche anche in considerazione del fatto che gli accertamenti psico-fisici sono stati condotti dalla Commissione con evidente superficialità e/o con poca chiarezza.

Non sembra, quindi, ulteriormente, che possano esservi dubbi sulla illegittimità del giudizio di inidoneità adottato dalla Commissione.

20. In ultimo, risulterebbe priva di fondamento qualsiasi contestazione dell'Amministrazione che mirasse a ritenere il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici "*definitivo e non suscettibile di riesame*", essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita come previsto dall'art. 10, comma 8, del bando di concorso.

Ed invero, come affermato da codesto ecc.mo Collegio: "*Se è vero che* ***le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei reguisiti fisici****, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze di polizia costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, come noto,* ***per***

costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto"**(Tar Lazio, Sez. I Bis, 4 marzo 2021, n. 2706; Tar Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2017, n. 8001; cfr. Tar Lazio, Sez. I Quater, 10 aprile 2019, n. 4720; Tar Lazio, Sez. I Quater, 24 giugno 2019, n. 8196;).**

Peraltro, anche il Consiglio di Stato, ha evidenziato quantomeno a far data dai principi elaborati dalla sentenza delle Sesta Sezione, n. 601 del 9 aprile 1999 che "***un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti, comportano un vizio di legittimità dell'atto amministrativo***", ulteriormente soggiungendo che "***anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad un'intrinseca logicità e ad un'intima coerenza, alla quale anche la pubblica amministrazione, al pari, e, anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore, e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere, con conseguente sindacato del giudice amministrativo, che deve poter sempre verificare, anche mediante l'ausilio della c.t.u., se l'amministrazione ha fatto buon governo delle regole tecniche e dei procedimenti applicativi che essa ha deciso, nell'ambito della propria discrezionalità, di adottare per l'accertamento o la disciplina di fatti complessi e se la concreta applicazione di quelle regole a quei fatti, una volta che esse siano prescelte dalla p.a., avvenga iuxta propria principia***" **(Cons. St., sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645).**

DOMANDA CAUTELARE

21. Quanto esposto rende evidente la fondatezza del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è, invece, reso evidente dalla circostanza che il provvedimento di non idoneità impedisce al ricorrente di prendere parte alle successive fasi concorsuali e, pertanto, al fine di mantenere impregiudicato l'interesse del ricorrente al **completamento delle prove selettive e, in caso di superamento delle stesse, all'ammissione al corso di formazione per allievi Carabinieri in ferma quadriennale, considerato che il corso di formazione è articolato in più cicli addestrativi e l'inizio del 2° ciclo è previsto per la seconda metà di dicembre 2023 (doc. 14), si chiede l'accoglimento dell'istanza cautelare, con ordine alla competente Commissione**

dell'**ammissione "*con riserva*" del ricorrente al prosieguo delle prove concorsuali**, al fine di assicurarne l'interesse finale, in caso di eventuale esito favorevole del presente ricorso

DOMANDA ISTRUTTORIA

23. Ove si reputi necessario accertare l'idoneità del ricorrente e la rispondenza del suo stato di salute ai requisiti imposti dalle norme applicabili, voglia codesto ecc.mo Collegio disporre accertamento tecnico d'ufficio (**C.T.U. o verificazione medico-legale**), anche in contraddittorio tra le parti, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno della patologia che ha determinato il giudizio di non idoneità **(in tal senso, Tar Lazio, Sez. I Bis, 14 luglio 2022, n. 9894; Tar Lazio, Sez. I Bis, 13 luglio 2021, n. 8345; Tar Lazio, Sez. I Bis, 27 gennaio 2020, n. 1106; Tar Lazio, Sez. I Bis, 4 dicembre 2019, n. 13857; Tar Lazio, Sez. I Bis, 18 ottobre 2021, n. 10629 e n. 10630; Tar Lazio, Sez. I Bis, 15 luglio 2021, n. 8477; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 2782 del 13 maggio 2021; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 2763 del 12 maggio 2021; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreti nn. 5523 e 5524 del 23 agosto 2019; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 5274 del 2 agosto 2019; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 4996 del 20 luglio 2019; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 4994 del 20 luglio 2019; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 3777 del 10 giugno 2019; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 3033 del 27 maggio 2019; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto n. 6843 del 13 novembre 2018).**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

24. In relazione all'elevato numero dei controinteressati, al momento della proposizione del gravame solo potenziali, si chiede all'Ecc.mo Collegio di autorizzazione la notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a. autorizzando la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Tutto ciò premesso, il sig. *OMISSIS*, come sopra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO

Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata

1) **<u>in via preliminare</u>**, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad **assicurare l'immediata ammissione**

“con riserva” del ricorrente a partecipare al prosieguo delle prove concorsuali e, in caso di superamento delle stesse, alla valutazione dei titoli e al successivo corso per allievi carabinieri in ferma quadriennale;

2) **in via istruttoria,** ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d’ufficio (C.T.U. o verificazione), anche in contraddittorio, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno della patologia che ha determinato il giudizio di non idoneità;
3) **in via istruttoria**, disporre l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4, c.p.a. di un sunto del presente ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell’Amministrazione;
4) **nel merito,** accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale.

Con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i documenti come da separato indice.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il contributo unificato per il presente procedimento è dovuto in misura ridotta della metà, trattandosi della materia del pubblico impiego, ed è pari ad euro 325,00.

Palermo-Roma, 24 aprile 2023

Avv. Claudia Caradonna